



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale
Servizio Edilizia, sicurezza sui luoghi di lavoro e osservatorio

Legge Regionale 23 gennaio 1964, n. 5 come modificata dall'art. 89 della legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9 - Provvidenze a favore del personale regionale per l'acquisto di prime case di abitazione.

Bando Permanente

1. Finalità

Il presente Bando disciplina i termini, le modalità di presentazione delle domande, i requisiti di ammissione, la misura, le caratteristiche e le modalità di recupero del beneficio di cui alla L.R. n. 5 del 23 gennaio 1964, come modificata dall'art. 89 della LR n. 9 del 23 ottobre 2023, e sulla base degli indirizzi di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 4/165 del 15 febbraio 2024.

Il beneficio di cui alla citata normativa consiste nell'erogazione di un contributo finanziario, soggetto a restituzione, al fine di agevolare l'accesso alla prima casa di abitazione da parte del personale regionale, per far fronte alle relative spese notarili.

2. Importo e oggetto dell'agevolazione

L'agevolazione consiste nell'erogazione di un contributo di importo non superiore ad euro 7.207,20 per l'anno 2024. Tale valore è incrementato annualmente, con decorrenza dal 1° gennaio, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertate dall'ISTAT. Di tale incremento verrà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.

Sono ammesse ad agevolazione le spese notarili relative a:

- a. La stipulazione e la registrazione degli atti di compravendita relativi all'acquisto, anche in proprietà non esclusiva, di un alloggio da adibire a prima casa di abitazione;
- b. La stipulazione e la registrazione di eventuali contratti di mutuo per l'acquisto del medesimo alloggio;
- c. La stipulazione e registrazione dell'eventuale contratto preliminare di compravendita, unicamente se regolarmente registrato e se si è addivenuti alla conseguente stipula del contratto di compravendita definitivo.

Qualora il contratto di compravendita, di mutuo e/o il contratto preliminare di compravendita sia riferito a una pluralità di immobili, dalla documentazione prodotta (fatture o attestazione notarile) è necessario che si evinca in maniera chiara e incontrovertibile la quota parte della fattura ascrivibile alla prima casa di abitazione e alle sue pertinenze. Qualora ciò non sia possibile, non potendosi determinare il valore



Direzione Generale
Servizio Edilizia, sicurezza sui luoghi di lavoro e osservatorio

dell'agevolazione, la fattura non sarà ammissibile.

In ogni caso è escluso il riconoscimento dell'agevolazione per coloro che, sebbene indicati nell'atto di compravendita, non siano intestatari o cointestatari della relativa fattura.

Nel caso in cui l'atto di compravendita sia stato stipulato da più soggetti in possesso dei requisiti (esempio due coniugi), ciascuno di essi può godere delle provvidenze entro i limiti dell'importo massimo dell'agevolazione e come risultante dalle fatture relative alle spese ammissibili intestate a ciascuno di essi, presentando due distinte domande. Nel caso di fatture cointestate a più soggetti in possesso dei requisiti la domanda deve essere accompagnata da una dichiarazione sottoscritta da tutti i cointestatari, compresi coloro che non intendano presentare domanda, nella quale sarà indicata la quota di fattura ascrivibile a ciascuno di essi. Sulla base di tale indicazione verrà determinato il valore dell'agevolazione spettante a ciascun potenziale beneficiario, anche ai fini della restituzione delle somme alla Regione. In assenza di tale indicazione, non essendo possibile determinare la quota spettante al richiedente, la fattura non sarà ammissibile.

3. Requisiti per l'accesso al beneficio

Possono presentare domanda i dipendenti in servizio di ruolo a tempo indeterminato del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), e del Consiglio regionale. Il suddetto rapporto di lavoro deve sussistere sia alla data di stipula dell'atto di compravendita dell'alloggio che alla data di presentazione della domanda.

I suindicati richiedenti, inoltre, al momento della presentazione della domanda, debbono possedere i seguenti requisiti:

- a. un ISEE inferiore a euro 40.040,00 per l'anno 2024. Tale valore è incrementato annualmente, con decorrenza dal 1° gennaio, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertate dall'ISTAT. L'ISEE al quale fare riferimento è quello ordinario o quello corrente qualora vi siano i presupposti di legge.
- b. non aver già usufruito dei benefici di cui alla L.R. 5 del 1964;
- c. la non titolarità esclusiva del diritto di proprietà su un alloggio adeguato al nucleo familiare sul territorio nazionale, oltre a quello oggetto della domanda. Tale disposizione si applica a ciascun componente del nucleo familiare. Il nucleo familiare è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica che risiede o andrà a risiedere nell'alloggio oggetto dell'agevolazione.

È considerato adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'articolo 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392, non sia inferiore a 45 mq per un nucleo familiare composto da 1 o 2



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale
Servizio Edilizia, sicurezza sui luoghi di lavoro e osservatorio

persone, non inferiore a 60 mq per 3-4 persone, non inferiore a 75 mq per 5 persone, non inferiore a 95 mq per 6 persone ed oltre. Si considera, comunque, adeguato l'alloggio di almeno 2 vani, esclusi cucina, servizi e soggiorno con angolo cottura, quando il nucleo familiare è costituito da due persone, e quello di un vano, esclusi cucina, servizi e soggiorno con angolo cottura, per il nucleo di una persona. È fatta eccezione per il coniuge separato o divorziato o il genitore non affiatario che mantiene diritti su una casa assegnata all'ex coniuge o al genitore affiatario. La titolarità della sola nuda proprietà non è considerata proprietà di alloggio adeguato.

4. Immobile oggetto dell'agevolazione

L'agevolazione è concessa per l'acquisto, tramite atto di compravendita, della prima casa di abitazione. Ai fini dell'applicazione della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 5, per prima casa di abitazione si intende l'unità immobiliare in cui il beneficiario e i componenti del proprio nucleo familiare risiedono e dimorano abitualmente o andranno a risiedere e dimoreranno abitualmente.

L'alloggio al momento della presentazione della domanda deve appartenere a una delle seguenti categorie catastali: A/2, A/3, A/4, A/6, A/7, A/11. Le agevolazioni spettano anche per l'acquisto delle pertinenze, classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (per esempio, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte). È necessario, tuttavia, che le stesse siano menzionate nell'atto di compravendita dell'abitazione principale e siano destinate in modo durevole a servizio della medesima abitazione.

5. Presentazione della domanda e procedimento istruttorio

Il procedimento è di competenza del Servizio edilizia, sicurezza sui luoghi di lavoro e osservatorio dell'Assessorato dei lavori pubblici e dovrà concludersi, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda, con un provvedimento espresso di accoglimento o di rigetto.

La domanda intesa a fruire delle provvidenze di cui alla predetta legge, in regola con la normativa fiscale sul bollo, dovrà essere presentata entro sei mesi dalla data di stipula del contratto di compravendita dell'alloggio. Nel calcolo del suddetto periodo di sei mesi non deve essere computato il tempo intercorso tra l'entrata in vigore della L.R. n. 9/2023 (24 ottobre 2023) e la pubblicazione del presente bando permanente. Saranno oggetto di rigetto le domande presentate in data antecedente alla stipula dell'atto di compravendita, ancorché si sia stipulato il relativo contratto preliminare.

Nelle more della attivazione di un apposito portale telematico per la presentazione delle istanze, la domanda, compilata secondo l'allegato 1 al bando per farne parte integrante e sostanziale, deve essere presentata esclusivamente mediante PEC personale del richiedente all'indirizzo di posta elettronica:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale
Servizio Edilizia, sicurezza sui luoghi di lavoro e osservatorio

lpp.ser@pec.regione.sardegna.it.

Nel caso in cui l'atto di compravendita sia stato stipulato da più soggetti in possesso dei requisiti (esempio due coniugi) ed entrambi intendano presentare domanda ai sensi del presente bando, ciascuno di essi dovrà presentare domanda per l'accesso al contributo.

La domanda è sottoscritta dal richiedente nella forma di Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46, 47 del D.P.R. 445/2000.

Le spese di istruttoria sono quantificate in euro 30,03 per l'anno 2024, da corrispondersi anticipatamente alla trasmissione dell'istanza. Tale valore è incrementato annualmente, con decorrenza dal 1° gennaio, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertate dall'ISTAT.

Le spese istruttorie dovranno essere corrisposte secondo le modalità indicate sul sito istituzionale della Regione.

Alla domanda dovranno essere allegate:

1. le fatture intestate al richiedente per il riconoscimento delle spese ammissibili di cui al punto 2. Non sono ammesse notule o avvisi di pagamento;
2. la ricevuta di avvenuto versamento delle spese di istruttoria previste dalla legge;
3. nel caso di fattura cointestata tra dipendenti regionali acquirenti dell'alloggio, la dichiarazione che indica la quota percentuale della/e fattura/e da attribuire a ciascun dipendente regionale, sottoscritta dagli intestatari (punto 2);
4. eventuale attestazione notarile, qualora il contratto di compravendita, di mutuo e/o il contratto preliminare di compravendita sia riferito a una pluralità di immobili, dalla quale si evinca in maniera chiara e incontrovertibile la quota parte della fattura ascrivibile alla prima casa di abitazione e alle sue pertinenze (punto 2);
5. eventuale ricevuta relativa all'assolvimento del bollo con altri metodi di pagamento consentiti dalla legge;
6. copia della domanda anche in formato PDF che non sia frutto di scansione o riproduzione fotografica.

Qualora all'atto della presentazione della domanda non sia stata allegata la suddetta documentazione, il procedimento verrà sospeso con richiesta di regolarizzazione.

Con la sottoscrizione della domanda il richiedente dichiara di aver preso visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali (ex art. 13 del GDPR 2016/679/UE) pubblicato sulla sezione dedicata del sito istituzionale della Regione Sardegna.

Sono considerate irricevibili, e pertanto non si darà luogo all'avvio del procedimento, le domande:

- Trasmesse tramite mezzi diversi dalla posta elettronica certificata;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale
Servizio Edilizia, sicurezza sui luoghi di lavoro e osservatorio

- Trasmesse ad indirizzi diversi da llpp.ser@pec.regione.sardegna.it;
- Trasmesse da un indirizzo PEC non personale del richiedente;
- Trasmesse non utilizzando il modulo allegato al bando permanente (allegato 1);
- Non sottoscritte dal richiedente o sottoscritte con firma digitale non in corso di validità o sottoscritte con firma autografa priva del documento di identità in corso di validità.

L'istruttoria delle domande sarà effettuata tenendo conto esclusivamente dell'ordine di presentazione delle domande stesse.

Successivamente alla conclusione del procedimento, il richiedente non può integrare la domanda al fine del riconoscimento di ulteriori spese ammissibili.

L'atto con il quale si conclude il procedimento non determina il diritto all'ottenimento del beneficio, il quale rimane comunque condizionato alla disponibilità delle risorse finanziarie. Nel caso di insufficienza di risorse finanziarie in una determinata annualità, le istanze concluse con esito positivo in detta annualità, saranno soddisfatte con le eventuali risorse finanziarie disponibili in bilancio negli anni successivi.

6. Recupero delle somme

Al recupero delle somme si dà inizio a partire dal 1° gennaio dell'ottavo anno successivo a quello nel quale è avvenuta la liquidazione dell'agevolazione.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, al recupero delle somme si dà inizio a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di cessazione, fatta salva la possibilità per il dipendente di chiedere che sia effettuata la relativa trattenuta sull'indennità di fine rapporto. Tale richiesta deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro al Servizio Edilizia, sicurezza sui luoghi di lavoro e osservatorio dell'Assessorato dei lavori Pubblici.

Il recupero delle somme erogate può avvenire in un'unica soluzione o mediante un piano di rimborso, a interesse nullo, della durata massima di tre anni o anche mediante trattenute mensili da effettuarsi sul trattamento economico fisso globale.

Almeno trenta giorni prima dello scadere del termine di cui al primo periodo, il beneficiario comunica al Servizio Edilizia, sicurezza sui luoghi di lavoro e osservatorio dell'Assessorato dei lavori Pubblici le modalità con cui intende procedere al rimborso delle somme. In caso di mancata comunicazione si intenderà che il beneficiario abbia optato per il versamento in un'unica soluzione.

Decorsi i termini senza che il dipendente abbia versato le somme dovute, si applica il tasso di interesse legale con capitalizzazione annuale, oltre a una penale pari a euro 0,50 per l'anno 2024, per ogni giorno di ritardo. Tale valore è incrementato annualmente, con decorrenza dal 1° gennaio, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertate dall'ISTAT.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale
Servizio Edilizia, sicurezza sui luoghi di lavoro e osservatorio

7. Obblighi del beneficiario

I dipendenti beneficiari delle provvidenze sono soggetti, a pena di revoca del beneficio, con obbligo di restituzione immediata dell'agevolazione percepita, agli obblighi di seguito riportati:

- trasferire la residenza nell'alloggio acquistato entro 120 giorni dalla data del provvedimento di erogazione delle provvidenze e comunicare l'avvenuto trasferimento, sotto forma di autocertificazione, al Servizio competente in materia. Il suddetto termine può essere derogato, previa richiesta del beneficiario, al fine di consentire l'esecuzione di lavori edilizi o per altre cause di forza maggiore, valutate dal Servizio competente in materia;
- mantenere la residenza nell'alloggio acquistato per almeno dodici mesi dalla data del provvedimento di erogazione delle provvidenze;
- non locare anche parzialmente o alienare l'abitazione prima che siano trascorsi dodici mesi dalla data del provvedimento di erogazione delle provvidenze.

I suddetti termini potranno essere derogati, previa richiesta del beneficiario al Servizio competente, per il verificarsi di cause di forza maggiore, valutate dal medesimo Servizio competente.

I beneficiari sono inoltre obbligati a restituire le somme alla Regione nei termini e con le modalità indicate al punto 6.

8. Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente bando permanente si rimanda LR n. 5 del 23 gennaio 1964 come modificata dall'art. 89 della LR n. 9 del 23 ottobre 2023 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 4/165 del 15 febbraio 2024.

Il bando sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

Tutte le informazioni relative al procedimento saranno pubblicate sull'apposita pagina dello Sportello Unico dei Servizi della Regione (SUS).

Eventuali informazioni potranno essere richieste al Servizio edilizia, sicurezza sui luoghi di lavoro e osservatorio dell'Assessorato dei lavori Pubblici utilizzando la email istituzionale llpp.ser@regione.sardegna.it o chiamando ai numeri telefonici riportati nella succitata pagina istituzionale il martedì e giovedì dalle 10:00 alle ore 11:00.